

ASSOCIAZIONE "TURISMO IN LANGA"

STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, OGGETTO SOCIALE

ART. 1

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "TURISMO IN LANGA" (di seguito "l'Associazione").

L'Associazione ha sede ad Alba (Cuneo), in via Cavour n° 16.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dalla Provincia di Cuneo.

ART. 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Essa si propone di promuovere e favorire tutti i campi in cui si manifestano esperienze di valorizzazione culturale e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di illegalità, di ignoranza, di violenza, di sperpero di risorse pubbliche, di censura, di ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione e di solitudine. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 3

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCOPI E FINALITÀ

ART. 4

L'Associazione vuole essere occasione per l'affermazione ed il soddisfacimento di nuovi bisogni culturali e si propone di essere strumento di critica sociale, di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla crescita della coscienza democratica, alla valorizzazione delle individualità.

L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, al valore della solidarietà nella forma della reciprocità nonché a una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità e nelle relazioni tra individui, comunità e territorio locale.

ART. 5

I principali campi in cui l'Associazione sviluppa il suo impegno per raggiungere i propri scopi sono:

- la difesa, la valorizzazione, la promozione in ogni forma del patrimonio artistico, culturale, alimentare, naturale, agricolo, paesaggistico ed ambientale del territorio ed in particolare ma non esclusivamente delle Langhe, del Roero e delle zone limitrofe;
- la formazione, l'educazione ad una cultura turistica, la crescita culturale e civile dei cittadini all'interno di una dimensione sociale del fenomeno turistico, collettivo ed individuale;
- lo sviluppo della cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza;

- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione ed al consumo di attività e beni culturali;
- la promozione della cultura del tempo libero, del divertimento sano e consapevole, della conoscenza di luoghi e tradizioni legate alle terre oggetto del nostro intervento;
- gli incontri e gli scambi fra le diverse esperienze degli associati e momenti di informazione/formazione;
- la tutela del diritto delle persone in difficoltà a godere del proprio tempo libero in libertà ed autonomia, senza discriminazioni o limitazioni.

ART. 6

Rappresentano settori specifici di intervento dell'Associazione:

- l'organizzazione di eventi, spettacoli e attività turistiche, culturali e ricreative di qualità attinenti i diversi campi dell'intrattenimento (teatro, musica, danza, cinema e altre) atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini, finalizzati alla migliore conoscenza del territorio su cui tali manifestazioni insistono, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
- la proposizione agli enti pubblici di progetti ed iniziative, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
- la ricerca e lo studio di itinerari, percorsi, proposte turistiche e manifestazioni atti a valorizzare le tipicità gastronomiche, i produttori di qualità, le forme intelligenti di recupero ambientale ed architettonico, il patrimonio artistico, culturale, alimentare, naturale, agricolo, paesaggistico ed ambientale del territorio ed in particolare delle Langhe, del Roero e delle zone oggetto del nostro intervento;
- la creazione di occasioni di scambio di esperienze derivanti dall'incontro di culture e costumi diversi, tra metodi ed opinioni dissimili anche in specifici campi professionali;
- la valorizzazione delle esperienze sviluppate degli associati;
- lo sviluppo della conoscenza del territorio mediante viaggi, visite, corsi, stages, incontri;
- la collaborazione con altre Associazioni, e organizzazioni sia locali che nazionali per meglio raggiungere le finalità statutarie dell'Associazione;
- la gestione autonoma o in forme consortili strutture ricettive, beni culturali siti nel territorio;
- l'organizzazione di corsi di formazione teorico/pratici, di convegni, di conferenze, di dibattiti e di seminari;
- la realizzazione di progetti anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti Locali o altri enti pubblici;
- la gestione (diretta o indiretta) di strutture o attività qualora siano utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell'Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati;
- tutte le altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale non esplicitamente sopra citate.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad associazioni di livello superiore e partecipare ad iniziative promosse da altre associazioni o alle stesse associazioni di livello superiore con gli stessi scopi sociali.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

SOCI

ART. 7

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può in caso di particolare necessità organizzative, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato, anche ricorrendo ai propri associati.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci:

- a) singoli cittadini;
- b) rappresentanti di altre associazioni a carattere locale, regionale e nazionale, nominati da queste ultime al fine di rappresentare all'interno dell'Associazione le proprie peculiari istanze e finalità.

ART. 8

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, professione, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.9

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.10

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART.11

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART.12

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.13

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la quota sociale va pagata entro il termine di trenta giorni dalla convocazione della prima assemblea dei soci successiva alla fine dell'anno solare; al termine del tempo indicato, il Direttivo si riunirà per decretare la cessazione della qualifica di socio per coloro non più in regola con il pagamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 15

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci, oppure al Collegio dei Garanti.

ART. 16

L'adesione dei soci collettivi non modifica la loro fisionomia giuridica e non lede la loro propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

ART. 17

L'Associazione, per fare fronte a necessità organizzative, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato, anche ricorrendo a propri associati o consiglieri ad eque condizioni di mercato, e comunque nel rispetto del divieto anche indiretto di distribuzione di utili e fondi.

ORGANI SOCIALI

ART. 18

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Collegio dei revisori dei conti,
- il Collegio dei garanti,

ART. 19

Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto da esporsi presso la sede sociale, avviso sul sito o mail contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della convocazione stessa.

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti indicati nella richiesta di convocazione.

ART. 20

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni fino ad un massimo di tre per partecipante.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; le deliberazioni adottate dovranno essere verbalizzate a cura di un Segretario dell'Assemblea nominato all'uopo e riportate su apposito libro verbali.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

ART. 21

L'Assemblea generale dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge il consiglio direttivo e, qualora istituito, il collegio dei sindaci revisori alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi,
- delibera circa l'istituzione del collegio dei sindaci revisori e del collegio dei garanti;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto o al regolamento.

ART. 22

Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, l'assemblea dovrà essere convocata secondo le modalità dell'art. 20 e sarà indispensabile il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e, salvo diversa decisione assembleare, dura in carica tre anni; è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- stabilisce le quote sociali;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente poteri di stipula contrattuale.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Il Consiglio va convocato con un preavviso minimo di 48 ore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Indipendentemente dal voto espresso dai singoli le deliberazioni consiliari impongono l'intero Consiglio Direttivo a darvi esecuzione; i dissenzienti hanno comunque il diritto di far registrare a verbale il loro dissenso ed il loro voto.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito a discrezione del Consiglio la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima assemblea.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo deve dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 29

Il Collegio dei Garanti (se istituito) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 14.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 30

Il Collegio dei sindaci revisori (se istituito) ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio direttivo e all'assemblea ed è costituito da un revisore legale.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

ART. 31

Il revisore legale ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

ART. 32

Le cariche di Consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro. Non vi è incompatibilità tra le cariche sociali e altre cariche politiche, sociali o religiose ricoperte dagli eletti.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.33

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- da erogazioni e lasciti diversi;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 34

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo. Deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.35

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 36

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 37

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.